



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 05/08/2020****OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, RIDUZIONI
PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **cinque**, del mese di **agosto**, dalle ore 18:30 alle ore 19:50, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Sono intervenuti i Sig.ri

| COGNOME e NOME | PRESENTE |
|--|----------|
| GIOVENZI dott. Alessandro - Sindaco | Sì |
| ROSSI Alessandro - Vice Sindaco | Sì |
| VENTURELLA Nunzio - Consigliere | Giust. |
| VUILLERMIN Cristina - Consigliere | Sì |
| GIOVINAZZO Simona - Consigliere | Sì |
| PROLA Loris - Consigliere | Sì |
| PORRO Sandro - Consigliere | Sì |
| EVANGELISTI Raffaele - Consigliere | Giust. |
| TONELLI Fabio - Consigliere | Sì |
| MOUSSANET Paola - Consigliere | Sì |
| VARISELLAZ Claudio Adriano - Consigliere | Sì |
| THOUX Sabina - Consigliere | Sì |
| BARONE Dario - Consigliere | Sì |
| COSTA Andrea - Consigliere | Sì |
| PANGALLO Filippo - Consigliere | Sì |
| Totale Presenti: | 13 |
| Totale Assenti: | 2 |

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Sig. **dott. Sergio VICQUERY** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIOVENZI dott. Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, RIDUZIONI PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova l'imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI.

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Considerato, pertanto, che, l'Imposta Municipale Propria (IMU) anche per l'anno 2020, continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;*
- l'esenzione per legge dei terreni agricoli (anche quelli incolti), in quanto i Comuni della Valle d'Aosta, risultano interamente compresi nelle aree montane sulla base dell'elenco predisposto dall' I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4;*
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;*

Visto il regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data odierna;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote entro un limite minimo/massimo, come indicato all'art. 2 del suddetto regolamento;

Visto, l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Dato Atto che il termine ordinario per l'approvazione del Bilancio di previsione pluriennale in corso è il 31 dicembre dell'anno precedente, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale del 16 dicembre 1997, n. 40, salvo eventuali proroghe;

Visto l'art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019, in base al quale «Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020»;

Vista legge del 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti Legislativi" che proroga ulteriormente al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022.

Visto il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed, in particolare l'art. 138, "Allineamento termini di approvazione delle tariffe ed aliquote della TARI E dell'IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione";

***Vista** la legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, del decreto legge testè succitato, che aggiunge all'art. 106, il comma 3bis, che così dispone "In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";*

***Rilevato**, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;*

***Preso Atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno di imposta 2021;*

***Atteso che**, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;*

***Ritenuto**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;*

***Atteso** che l'obiettivo finanziario è quello di mantenere lo stesso livello di imposizione del 2019, anche a fronte dell'aumento normativo dell'aliquota ordinaria dallo 0,76% allo 0,86%;*

***Premesso** che la competenza generale in materia di determinazione delle aliquote di tributi e di tariffe di beni e di servizi spetta alla Giunta Comunale, a norma dell'art.42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali, il quale, in materia di attribuzioni dei Consigli, espressamente demanda agli organi consiliari "...l'istituzione e ordinamento di tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote..." ed inoltre la competenza per la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*

***Visto** lo statuto comunale vigente che conferma in merito alla competenza in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali quanto già espresso dalla normativa summenzionata;*

***Appurato**, tuttavia, che per alcuni tributi comunali ed in particolare IMU, TARI, Addizionale Comunale I.R.P.E.F, la relativa normativa istitutiva dei tributi prevede*

espressamente la competenza del consiglio comunale per quanto concerne la deliberazione delle aliquote d'imposta e non è derogabile da norme primarie inclusi i rispettivi statuti comunali ;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20 marzo 2019 recante “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2019.”;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 29 luglio 2020 recante “Determinazione in merito alle aliquote d'imposta, tariffe, detrazioni e riduzioni concernenti i tributi locali per l'anno 2020.”;

Ritenuta la proposta condivisibile;

Richiamato, ancora, il regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera consiliare n. 32 del 8 ottobre 2012;

Visti:

- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);*
- *il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 27 dicembre 2019 con la quale si approva il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il DUP 2020/2022 semplificato;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto comunale vigente ed, in particolare l'art.12, che conferma tale competenza all'organo consiliare;

Vista la legge regionale n.54 del 07.12.1998 e ss.mm.ii.;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dell'istruttoria e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2020:

| | |
|---|--|
| Aliquota ridotta per abitazione principale le unità immobiliari imponibili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019 | 0,40 per cento |
| Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019 | 0,00 per cento (azzeramento dell'aliquota) |
| Aliquota per i "beni merce" così come definiti dall'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 | 0,00 per cento (azzeramento dell'aliquota) |
| Aliquota per i fabbricati di categoria Di | 0,76 per cento, interamente introitato dallo Stato |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili | 0,76 per cento |

2) **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

3) **DI CONFERMARE** la riduzione d'imposta del 50% sulle aree fabbricabili utilizzate per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali **nel caso che il possessore non sia anche conduttore del fondo.**

4) **DI DARE ATTO** che :

a) i termini ordinari per il versamento dell'IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti:

Acconto il 16 giugno 2020

Saldo il 16 dicembre 2020

Unica soluzione il 16 giugno 2020

b) ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 21/04/2020, il termine del versamento del 16 giugno 2020 è differito al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Ai versamenti differiti non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi. Il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinari. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

5) **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6) **DI STABILIRE** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico per poter dare efficacia costitutiva alle aliquote, detrazioni e riduzioni da applicare nell'anno 2020;

7) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che è redatta la presente deliberazione che viene così sottoscritta.

IL SINDACO
F.to (GIOVENZI dott. Alessandro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Sergio VICQUERY)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 07/08/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Verrès, lì 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Sergio VICQUERY)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/08/2020 giorno della pubblicazione.

Verrès, lì 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Sergio VICQUERY)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Verrès, lì 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sergio VICQUERY